

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	8
FINANZE (VI) . . . . .	»	20
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	24

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 1).	
Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri (Svolgimento e conclusione) .....	3
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) .....	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4

#### AUDIZIONE

*Mercoledì 11 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE.*

#### La seduta comincia alle 11.35.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 1).

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che il Governo ha depositato una integrazione alla Relazione in oggetto (*vedi allegato*), che è già stata trasmessa ai componenti delle due Commissioni per posta elettronica.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Pietro Carlo PADOAN (PD), Michele GUBITOSA (M5S), Maurizio LUPI (Misto-NI-USEI-C!-AC), Stefano FASSINA (LeU), Luigi MARATTIN (IV), Renato BRUNETTA (FI), Paolo TRANCASSINI (FDI), nonché i senatori

Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Gilberto PICETTO FRATIN (FIBP-UDC), Daniele MANCA (PD), nonché il presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Daniele PESCO.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto GUALTIERI, fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 1): Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

## **INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE AL PARLAMENTO**

*(ai sensi della legge n. 243/2012 art. 6, comma 5)*

***Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri***

***Giuseppe Conte***

***e***

***dal Ministro dell'Economia e delle Finanze***

***Roberto Gualtieri***

***al Consiglio dei Ministri il 11 marzo 2020***

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE AL PARLAMENTO 2020**

L'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la necessità di adottare, lo scorso 8 marzo, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, misure severe in termini di limitazione dei movimenti delle persone e della possibilità di svolgere determinate attività economiche, eventi sportivi e artistici, conferenze e assemblee. Infine, con il DPCM del 9 marzo 2020, le misure specifiche adottate per le aree nelle quali è maggiore il rischio di contagio, sono state estese a tutto il territorio nazionale. L'intervento, che si è reso necessario per cercare di fermare nel più breve tempo possibile la diffusione del contagio, è finalizzato ad assicurare l'omogeneità delle regole in tutto il Paese.

L'obiettivo prioritario, è di proteggere la salute dei cittadini italiani e salvaguardare il buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero attraverso misure che consentano di frenare il numero di nuovi contagi.

Queste misure, non previste al momento della presentazione alle Camere della Relazione al Parlamento 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.

Il Governo ritiene quindi di dover rafforzare ulteriormente il sostegno che intende assicurare al sistema sanitario, ai cittadini e alle imprese; nonché le risorse a favore della protezione civile e della sicurezza, attraverso le misure già indicate nella Relazione, di cui questo documento costituisce una integrazione.

Sono inoltre precostituite le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.

Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all'ulteriore ricorso all'indebitamento, aggiuntiva a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, è incrementata di ulteriori 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali) da utilizzare nel corso del 2020 in relazione all'ulteriore intensificarsi e diffondersi dell'epidemia da Covid-19. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l'obiettivo programmatico di indebitamento netto potrà pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di PIL.

Considerato l'importo complessivo per il quale si chiede l'autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a

RELAZIONE AL PARLAMENTO

---

104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Considerata la temporaneità degli interventi e nelle more di un più complessivo aggiornamento dello scenario economico e di finanza pubblica da definire con il prossimo Documento di economia e finanza, rimane invariato il percorso di convergenza verso l'MTO già indicato nella Relazione al Parlamento già presentata.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	8
Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 1 ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	9

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14
AVVERTENZA .....	14

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

##### La seduta comincia alle 13.15.

##### Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, comunica che, conformemente alle deliberazioni assunte nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi ieri, gli organi della Camera sono tenuti nella fase attuale a limitare la propria attività all'esame dei soli atti funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica connessa al virus Covid-19. In tale quadro, avverte che la Commissione bilancio non procederà pertanto all'esame degli atti del Governo nn. 149 e 163, programmati per la gior-

nata odierna, mentre si potrebbero esprimere i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario sull'atto del Governo n. 152 all'indirizzo della VI Commissione finanze, atteso che quest'ultima ne ha già concluso l'esame in sede primaria lo scorso 4 marzo. Avverte, inoltre, che la Commissione procederà comunque nella giornata odierna all'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 2117, in materia di professioni sanitarie e socio-sanitarie, nel quadro della programmazione dei lavori dell'Assemblea stabilita dalla citata Conferenza dei capigruppo.

Edoardo ZIELLO (LEGA) esprime la contrarietà del gruppo della Lega a procedere all'esame dell'atto del Governo n. 152, posto che il relativo schema di decreto non sembra all'evidenza rientrare tra gli atti citati dal presidente Buompane, in ordine ai quali, conformemente alle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi ieri, dovreb-



bero essere circoscritte le attività degli organi parlamentari.

Vanessa CATTOI (LEGA) si associa alla contrarietà manifestata dal collega Ziello.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, prendendo atto della posizione espressa al riguardo dai rappresentanti del gruppo della Lega, fa presente che, qualora la Commissione non esprimesse nella giornata odierna i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, dovrà intendersi che essa abbia rinunciato a farlo, fermo restando che, come emerso all'avvio dell'esame del provvedimento, lo stesso non risulta presentare criticità dal punto di vista finanziario. Ciò posto, non essendovi obiezioni al riguardo, avverte che la Commissione bilancio non procederà pertanto alla deliberazione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario sull'atto del Governo n. 152.

**Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 1.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame della Relazione in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che il Governo poco fa, nell'ambito dell'audizione del Ministero dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha depositato una integrazione alla Relazione in titolo (*vedi allegato al resoconto sommario della seduta odierna delle Commissioni riunite V Camera e 5<sup>a</sup> Senato*).

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che la Relazione in esame, presentata al Parlamento il 5 marzo 2020, illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, in relazione agli interventi che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al riguardo, ricorda che, a norma del Patto di stabilità e crescita (PSC), ciascuno Stato membro deve raggiungere e mantenere il proprio Obiettivo a medio termine per la finanza pubblica oppure attuare un percorso di avvicinamento verso l'OMT stesso. L'OMT è definito in modo specifico per ciascun Paese sulla base del potenziale di crescita dell'economia, del livello del debito e delle passività implicite. L'OMT è definito in termini strutturali: pertanto esso si calcola come il saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche corretto per l'impatto previsto del ciclo economico (saldo corretto per il ciclo) e al netto delle misure *una tantum*.

Per l'Italia l'OMT è stato, fino a tutto il 2019, il pareggio di bilancio. A seguito del recente aggiornamento, il nuovo OMT per l'Italia nel prossimo triennio 2020-2022 è il raggiungimento di un avanzo strutturale di 0,5 per cento del PIL. La revisione dell'OMT discende dalle mutate condizioni delle prospettive di crescita riviste al ribasso. Inoltre, il persistente elevato livello del debito e la dinamica demografica hanno determinato una rimodulazione dell'OMT in senso maggiormente restrittivo. L'impegno dell'Italia è pertanto quello di disegnare un percorso di finanza pubblica che assicuri nel medio termine l'avvicinamento all'OMT.

Fa altresì presente che la Relazione in esame è adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Al riguardo, ricorda che con la citata legge rinforzata n. 243 del 2012 è stata data attuazione al nuovo articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012 prevede, in linea generale, che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi eccezionali.

Il comma 2 considera eventi eccezionali «periodi di grave recessione economica» ed «eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi

calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese».

Il comma 3 prevede che in tali casi sono consentiti scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 6, ai sensi del quale è adottata la Relazione in esame, prevede che il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine possa essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 3, «al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali» ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

Ricorda che il Governo ha già in altre occasioni fatto ricorso alla richiesta di autorizzazione da parte delle Camere per lo scostamento temporaneo del saldo strutturale dagli obiettivi programmatici precedentemente stabiliti (OMT), presentando a tal fine la Relazione prevista dall'articolo 6 della n. 243 del 2012. In tutti i casi in cui il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento le Camere ne hanno votato l'approvazione a maggioranza assoluta.

Venendo al contenuto della Relazione, evidenzia che essa reca la richiesta di un aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo (OMT), già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019, allegata alla NADEF 2019. La richiesta è finalizzata all'adozione di misure di carattere straordinario e urgente che consentano di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica, derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il pacchetto di misure che il Governo intende adottare consiste in un aumento delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, al sistema della protezione civile e alle forze dell'ordine per assicurare la dotazione di strumenti e mezzi necessaria

ad assistere le persone colpite dalla malattia e prevenire e mitigare il rischio di contagio.

Ulteriori risorse saranno dirette al contrasto dei disagi sociali ed economici conseguenti al rallentamento e, in alcuni casi, sospensione dell'attività economica, mediante il sostegno dei redditi, la salvaguardia dell'occupazione, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del congedo parentale e il sostegno dei genitori che lavorano, nonché il sostegno alle aziende interessate al fine di impedirne la crisi di liquidità.

Per effetto di tale aggiornamento si determinerebbe un peggioramento dell'obiettivo di indebitamento netto per l'esercizio in corso dell'ordine di circa 6,35 miliardi, corrispondenti a circa 0,3 punti percentuali di PIL.

Ricorda, in proposito, che la NADEF 2019 e le relative risoluzioni parlamentari hanno indicato, in termini di PIL, i seguenti valori programmatici del saldo di indebitamento netto: 2,2 per cento nel 2020, 1,8 per cento nel 2021 e 1,4 per cento nel 2022.

Successivamente alla presentazione della NADEF il Governo ha dato conto di miglioramenti del livello tendenziale dell'indebitamento netto dovuti ad un più favorevole andamento dei versamenti tributari rispetto alle previsioni. Tali incrementi, per gli esercizi 2020 e seguenti, sono stati in parte (quanto a 1,5 miliardi di euro) portati a miglioramento delle previsioni di bilancio in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio 2020.

Ulteriori incrementi di entrate tributarie per complessivi 841 milioni a decorrere dal 2020, in termini di indebitamento netto, sono stati apportati con variazioni in aumento di unità di voto all'interno dello stato di previsione dell'entrata, intervenute nel corso dell'esame parlamentare con emendamenti riferiti alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2020. Sulla base della documentazione tecnica presentata a corredo della relativa proposta emendativa, l'incremento è ascrivibile ad una stima di aumento strutturale

delle entrate tributarie delle pubbliche amministrazioni rispetto alle previsioni della NADEF 2019 per « 841 milioni di euro per il 2020 e per gli anni successivi », che derivano dal saldo tra il risultato positivo dell'autoliquidazione e l'esito del monitoraggio su altre voci di entrata.

Le suindicate variazioni rispetto alla NADEF risultano scontate nelle stime di indebitamento netto riportate nella Nota tecnico-illustrativa 2020, che illustra l'andamento del saldo a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e del cosiddetto « decreto fiscale » n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019.

Da ultimo, il Comunicato ISTAT su « PIL e indebitamento AP » pubblicato il 2 marzo 2020 riporta le nuove stime provvisorie riferite al Pil e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2016-2019.

In particolare, nel 2019, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al PIL, è indicato in misura pari al -1,6 per cento (in riduzione di 0,6 per cento rispetto al 2018), a fronte del 2,2 per cento previsto dalla predetta Nota tecnico-illustrativa 2020.

Dai documenti disponibili non si evincono espressamente le determinanti del miglioramento per il 2019, riportato sia nel Comunicato ISTAT che nella Relazione al Parlamento.

Il Comunicato sulle entrate tributarie del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2020 evidenzia come nel 2019 si sia registrato « un netto miglioramento dell'indicatore di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni a cui ha contribuito la dinamica sostenuta delle entrate ». La dinamica complessiva del gettito è stata trainata sia dalle imposte dirette (in particolare dall'IRPEF e dall'IRRES) sia dalle imposte indirette sostenute dal gettito IVA e dell'imposta su lotto e lotterie.

Per quanto attiene al raffronto tra il 2018 ed il 2019, facendo riferimento ai dati del Comunicato ISTAT, la riduzione dell'indebitamento netto dal 2018 al 2019

(per circa 9,5 miliardi) risulta attribuibile sia al miglioramento del saldo primario, che passa da circa 25,8 a circa 31 miliardi di euro (dall'1,5 all'1,7 per cento del PIL), sia ad una riduzione della spesa per interessi per circa 4,3 miliardi.

Non risultano, invece, disponibili informazioni riguardo l'aggiornamento delle stime riferite al saldo di indebitamento per gli esercizi 2020 e successivi.

In proposito la Relazione in esame fa presente che con la presentazione del Documento di economia e finanza 2020, l'evoluzione della situazione sanitaria e i conseguenti riflessi in termini sociali, di crescita economica e di finanza pubblica, potranno essere valutati anche alla luce delle informazioni più aggiornate e della complessiva revisione dello scenario macroeconomico. In quella sede si terrà anche conto del risultato 2019 dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Ricorda, quindi, che nella lettera trasmessa il 5 marzo 2020 dal Governo alla Commissione europea, nel riferire preliminarmente sulla evoluzione dell'emergenza sanitaria e sulle misure già assunte, si fa presente che il Governo ha deciso un pacchetto di misure di sostegno per l'economia, cui si aggiungeranno ulteriori stanziamenti per il servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze di sicurezza. Il pacchetto vale circa 6,3 miliardi di euro sul deficit della pubblica amministrazione. Se il Parlamento autorizzerà la spesa aggiuntiva, il deficit previsionale per il 2020, già fissato al 2,2 per cento nel settembre 2019, aumenterà al 2,5 per cento. Tuttavia la stessa lettera fa presente che tale stima di deficit potrebbe cambiare in occasione della presentazione del Programma di stabilità per l'Italia (incluso nel DEF 2020), citando in proposito una serie di fattori, tra cui il miglioramento registrato nel 2019 ma anche l'imprevedibilità dell'impatto sul quadro economico e di finanza pubblica dell'emergenza in corso: la lettera evidenzia la difficoltà di prevedere, allo stato attuale,

l'effetto netto di tutti i fattori indicati, pur sperando che la nuova stima possa non discostarsi da quella originaria.

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare ricorda che, in base all'articolo 1 della legge di bilancio 2020, i livelli massimi del saldo netto da finanziare per l'esercizio in corso sono stati indicati in 79,5 miliardi, in termini di competenza, e in 129 miliardi, in termini di cassa.

La Relazione prevede incrementi degli stanziamenti per 7,5 miliardi, che portano il livello del saldo ad aumentare fino a 87 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 136,5 miliardi di euro in termini di cassa.

Pertanto, al previsto incremento di circa 6,35 miliardi di euro dell'indebitamento netto, dovrebbe corrispondere un aumento di 7,5 miliardi di euro del saldo del bilancio dello Stato.

Nella medesima lettera all'Unione europea il Governo fa presente che chiederà alla Commissione di considerare il pacchetto di emergenza dello 0,3 per cento del PIL come una spesa *una tantum*, come tale da non computare ai fini del saldo strutturale. Tali oneri non dovrebbero, pertanto, essere considerati ai fini del calcolo del saldo di bilancio strutturale – calcolato sottraendo al saldo di bilancio nominale gli effetti del ciclo economico e quelli delle misure *una tantum* – il cui percorso di aggiustamento rimane pertanto invariato rispetto a quello delineato nella NA-DEF 2019 e nel Documento programmatico di bilancio 2020, in cui si fissava un obiettivo pari a -1,4 per cento del PIL nell'anno 2020, -1,2 per cento nel 2021 e -1 per cento nel 2022. Il valore per il 2020 comporta un deterioramento del saldo di bilancio strutturale pari a circa 0,1 punti percentuali di PIL rispetto all'anno precedente.

Nella lettera di risposta, la Commissione europea conferma che le misure di spesa pubblica adottate *una tantum* in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse, per definizione, dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti. La

Commissione evidenzia, inoltre, che il quadro delle regole di bilancio contiene gli elementi di flessibilità necessari ad affrontare gli eventi eccezionali al di fuori del controllo del governo, pur nell'ambito del mantenimento delle condizioni di sostenibilità della finanza pubblica.

La Commissione procederà a una valutazione preliminare delle richieste di flessibilità basate sulla clausola di flessibilità per eventi eccezionali al momento della presentazione dei Programmi di stabilità 2020. In quell'occasione, si terrà conto della necessità di adottare misure urgenti per la salvaguardia del benessere dei cittadini e per mitigare gli effetti negativi sulla crescita economica dell'emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne, invece, l'integrazione alla Relazione in esame depositata nella giornata odierna dal Governo, fa presente che le misure adottate successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, non previste al momento della presentazione alle Camere della citata Relazione, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.

Il Governo ritiene quindi di dover rafforzare ulteriormente il sostegno che intende assicurare al sistema sanitario, ai cittadini e alle imprese, nonché le risorse a favore della Protezione civile e della sicurezza, attraverso le misure già indicate nella medesima Relazione, di cui il citato documento costituisce una integrazione.

Sono inoltre precostituite le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.

Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all'ulteriore ricorso all'indebitamento, aggiuntiva a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, è incrementata di ulteriori 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali) da utilizzare nel corso del 2020 in relazione all'ulteriore intensificarsi e diffondersi del-

l'epidemia da Covid-19. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l'obiettivo programmatico di indebitamento netto potrà pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di PIL.

Considerato l'importo complessivo per il quale si chiede l'autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Considerata la temporaneità degli interventi e nelle more di un più complessivo aggiornamento dello scenario economico e di finanza pubblica da definire con il prossimo Documento di economia e finanza, rimane quindi invariato il percorso di convergenza verso l'MTO già indicato nella Relazione al Parlamento già presentata.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rinviare per le valutazioni di merito alle considerazioni già svolte, in maniera analitica e dettagliata, dal Ministro Gualtieri nel corso della sua odierna audizione, concorda con il quadro rappresentato dal relatore Navarra nel suo intervento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera pertanto di conferire al deputato Navarra il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.**

**C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento in titolo nella seduta del 19 febbraio 2020, al fine dell'espressione del parere alle Commissioni di merito II e XII, altresì deliberando in detta occasione la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di sette giorni.

Ricorda, altresì, che le citate Commissioni giustizia e affari sociali, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, hanno concluso l'esame in sede referente del provvedimento, nella seduta del 4 marzo 2020, senza apportarvi ulteriori modifiche. Avverte che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, da cui emerge, tra l'altro, la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della salute (*vedi allegato*).

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

**AVVERTENZA**

*I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.  
Atto n. 163.*

**DELIBERAZIONI DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.  
Atto n. 149.*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.  
Atto n. 152.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Roma, 11 MAR. 2020

Prot. n. 34553/2020  
Entrata prot. n. 33622/2020  
Allegati:  
Risposta a Nota del

All'Ufficio legislativo Economia  
Sede  
e p.c. All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede  
All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: A.C. 2117 e abbinati – Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio relativa all'AC 2117 e abbinati recante "*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*".

Al riguardo, relativamente all'**articolo 2**, è necessario acquisire ulteriori elementi di dettaglio sull'attività dell'Osservatorio e maggiori elementi informativi riguardo a quanto riportato in relazione tecnica circa la neutralità del predetto articolo alla cui attuazione si provvederà "ricorrendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente", mediante l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, così come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196/2009.

Occorre, inoltre, acquisire maggiori chiarimenti anche in ordine alla lettera d) in quanto non risulta chiaro cosa si intenda con "la promozione dell'utilizzo di strumenti di videosorveglianza".

Relativamente all'**articolo 7**, la relazione tecnica si limita ad affermare che eventuali oneri finanziari derivanti dagli adempimenti legali e processuali connessi all'obbligo di costituzione


di parte civile graveranno ovviamente sui bilanci delle aziende sanitarie che vi faranno fronte con le risorse già previste a legislazione vigente.

La relazione non dimostra che gli enti sanitari saranno finanziariamente in grado di sostenere i maggiori oneri di giudizio legati all'obbligatorietà dell'azione, anche nei casi in cui tale azione si rivelerà inidonea a risarcire l'ente. Si torna pertanto a rappresentare che la scelta di obbligare sempre e comunque l'ente sanitario a costituirsi parte civile costituisce un irrigidimento della gestione aziendale e un potenziale maggior onere finanziario e amministrativo in tutti i casi in cui la parte convenuta è notoriamente priva di mezzi idonei a soddisfare eventuali risarcimenti danni e pagamento di spese processuali.

Con riferimento all'**articolo 8**, il quale dispone che le strutture in cui opera il personale contemplato all'articolo 1 prevedano, nei propri piani per la sicurezza, misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le Forze di polizia per garantire interventi tempestivi, si rappresenta che tali protocolli sembrano suscettibili di determinare oneri, anche in considerazione del contenuto che gli stessi possano assumere, su cui mancano elementi di dettaglio, e la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione sulla sostenibilità degli stessi da parte di ciascuna struttura centrale e territoriale.

Si segnala, infine, che occorre integrare il predetto articolo 8 con una clausola di invarianza specifica indicando, in particolare, che ai protocolli operativi con le forze di polizia si provvederà nell'ambito delle risorse destinate ai piani per la sicurezza dei soggetti indicati all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, si resta in attesa che vengano recepite le modifiche richieste.

Il Ragioniere generale dello Stato  




### Relazione tecnica

#### **AC 2117 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”**

Il disegno di legge in esame presenta disposizioni dal contenuto apparentemente eterogeneo, tutte però, a ben vedere, ugualmente finalizzate a predisporre misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono in serio pericolo l'incolumità fisica e professionale della menzionata categoria.

Detta finalità è perseguita, da un lato, tramite l'inasprimento della repressione penale di alcuni specifici reati, se commessi in danno di operatori sanitari, dall'altro, con specifiche misure di sensibilizzazione sul ruolo svolto dai medici e dal personale sanitario nella gestione delle criticità e nella presa in carico dei pazienti.

Il provvedimento *de quo* consta attualmente di 11 articoli, il primo dei quali teso a definirne l'ambito di applicazione.

**L'articolo 1** rinvia alle norme primarie, segnatamente dagli artt. 4 e da 6 a 9 della legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, che definiscono le professioni sanitarie e quelle socio sanitarie nel nostro ordinamento.

**L'articolo 2** prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, dettagliandone i compiti, tra i quali, quello di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. **In relazione a tutti i compiti attribuiti dalla norma all'Osservatorio, comprese le attività di cui alle lettere d) e f), si rileva che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dette attività sono precisamente volte a promuovere l'utilizzo di eventuali sistemi di videosorveglianza ovvero a promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, qualificabili pertanto quali attività di comunicazione a carattere prevalentemente persuasivo e di sensibilizzazione, utilizzate dall'organismo per sollecitare i propri utenti a porre in essere il comportamento richiesto. Riguardo quest'ultima attività si rappresenta inoltre che i corsi di formazione per il personale medico e sanitario sono già programmati e svolti; nell'ambito quindi della predetta attività formativa potranno introdotti approfondimenti finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.**

Alla luce di quanto rilevato, si ritiene che, dal punto di vista finanziario, la norma è da considerarsi neutra prevedendo difatti che alla relativa attuazione si provvederà, ricorrendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia altresì che la partecipazione al suddetto Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento.

**L'articolo 3** disciplina le iniziative di informazione e comunicazione volte a sensibilizzare gli utenti del SSN in ordine all'importanza e delicatezza del ruolo e dei compiti che le categorie professionali di cui si trattasi sono chiamate ad espletare nell'esercizio della propria attività professionale. **Si rileva che l'attività di promozione di iniziative di informazione, come tutte le iniziative informative, rientrano già nell'ordinaria attività svolta dalla competente Direzione generale del Ministero della salute**, pertanto la previsione normativa non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto alle iniziative di comunicazione saranno destinate le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

**Gli artt. da 4 a 7** dettano una serie di specifiche disposizioni penali che, muovendo sempre dalla medesima esigenza di tutela dell'incolumità e sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, attengono a profili di squisita competenza del Ministero della Giustizia, ma che, in estrema sintesi, consentirebbero di tutelare in modo più inciso in sede penale l'esercizio della professione sanitaria *tout court*. In particolare, l'articolo 4 reca modifiche all'art. 583-*quater* del c.p. per aggravare le pene per il reato di lesioni personali gravi o gravissime, quando le stesse siano cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

**L'articolo 5** inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. L'articolo 6 reca modifiche al codice penale in materia di procedibilità. **Le menzionate disposizioni di modifica al codice penale, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che i relativi adempimenti giudiziari, rientrando fra le ordinarie attività istituzionali del Ministero della giustizia, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 7** nel sancire l'obbligo per le aziende sanitarie, le pubbliche amministrazioni e le strutture pubbliche o private di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni. **Eventuali oneri finanziari derivanti dagli adempimenti legali e processuali connessi al nuovo obbligo di costituzione di parte civile graveranno sui bilanci dei predetti enti ai quali si potrà far fronte con le risorse già previste a legislazione vigente.**

Appare utile evidenziare inoltre che tale disposizione consentirà, a ben vedere, alle strutture che hanno adempiuto all'obbligo così previsto, di ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato.

**L'articolo 8** sempre al fine di far fronte al fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari, garantendone la sicurezza e assicurandone l'incolumità nell'esercizio delle proprie funzioni, prevede che ciascuna struttura predisponga nell'ambito dei propri piani per la sicurezza misure e protocolli operativi tesi a garantire un tempestivo intervento delle forze di polizia. **Al riguardo, si ritiene che la disposizione sia neutra dal punto di vista finanziario. Difatti i protocolli previsti, da stipularsi tra le strutture presso le quali opera il personale sanitario e le forze di polizia, vanno considerati quali strumenti volti a meglio disciplinare i potenziali interventi da gestire e attuare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Sempre in un'ottica di sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza del rispetto del lavoro degli esercenti le professioni sanitarie **l'articolo 9** prevede l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari». Dal punto di vista finanziario si segnala che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 10** al fine di scongiurare possibili zone franche in cui l'esercente le professioni sanitarie di cui trattasi si trovi privo di tutele introduce una fattispecie di illecito amministrativo, senza ovviamente oneri per le finanze pubbliche. **In tal senso, si precisa che l'organo deputato all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa può individuarsi nell'organo territorialmente competente del luogo in cui è stata commessa la violazione.**

**L'articolo 11**, infine, in coerenza con le indicazioni di neutralità finanziaria che caratterizzano i contenuti degli articoli sopra sintetizzati, ribadisce che dall'attuazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel senso che vi si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C.  
2423 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 22

##### SEDE REFERENTE:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C.  
2423 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 22

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 marzo 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

##### La seduta comincia alle 12.10.

**DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.**

**C. 2423 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TRANO, *presidente e relatore*, sottolinea innanzitutto come la Commissione avvii oggi – in una situazione di particolare emergenza per il Paese – l'esame del decreto-legge n. 3 del 2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Comunica quindi che si limiterà ad una sintetica illustrazione dei contenuti del

provvedimento, rinviando al successivo ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi le decisioni in ordine alle modalità di prosieguo dell'iter del provvedimento, la cui discussione generale in Assemblea dovrebbe avere inizio a partire dal prossimo 31 marzo.

Rammenta quindi che il decreto-legge in esame – assegnato alla VI Commissione in sede referente e già approvato in prima lettura dal Senato – introduce misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro, sottolineando che l'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

In estrema sintesi, evidenzia che l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.

Sottolinea che il trattamento integrativo spettante viene determinato in fun-

zione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020 e che i sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Fa presente che il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

Evidenzia che i redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono i redditi di lavoro dipendente (come definiti dall'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi), con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati nonché i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, con alcune specifiche esclusioni; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; somme e valori in genere in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; remunerazioni dei sacerdoti, nonché congrue e supplementi di congrua; prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari; compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Fa presente che la relazione tecnica stima un effetto di maggiore spesa pubblica, in termini di indebitamento netto, pari 6.628 milioni di euro nell'anno 2020 e 13.256 milioni a decorrere dal 2021.

Segnala che il successivo articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da considerare ai fini del trattamento integrativo di cui all'articolo 1. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Fa presente che la detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni, volta, secondo quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa, a stabilizzare la misura.

Sottolinea che i sostituti d'imposta che sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, hanno il compito di riconoscere l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e di verificarne in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.

Evidenzia che l'articolo 3 abroga, a decorrere dal 1° luglio 2020, il cosiddetto bonus 80 euro (di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi). Specifica che, in sostanza, per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro, il bonus è riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese, mentre per i redditi superiori, e fino a 40.000 euro, è invece riconosciuta una nuova detrazione fiscale. Fa presente che la platea dei beneficiari, tra lavoratori dipendenti privati e pubblici,

aumenta così di 4,3 milioni, passando da 11,7 milioni che percepiscono il *bonus* 80 euro a 16 milioni.

Segnala che l'articolo precisa la definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. Si specifica in particolare che rileva anche la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché dei redditi agevolati degli « impatriati » di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Fa presente che l'effetto in termini di indebitamento netto dell'abrogazione del *bonus* 80 euro è stimato dalla relazione tecnica in 4.976 milioni di euro di minori spese in conto corrente nell'anno 2020 e 9.682 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Sottolinea che l'articolo dispone infine l'istituzione di un nuovo Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto della PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. Evidenzia che, come precisato dalla relazione illustrativa, il fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e potrà essere utilizzato con successivi provvedimenti normativi per interventi che non determinino effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Passando all'articolo 4, segnala che esso reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure introdotte, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, e che la relativa copertura è a valere sul Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, nonché, infine, sulle risorse iscritte nell'ambito del programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Segnala, infine, che l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata alle ore 14 della giornata odierna.

**La seduta termina alle 12.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 11 marzo 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.  
C. 2423 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Raffaele TRANO, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto convenuto nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferma che tutti i gruppi della Commissione – in considerazione della particolare situazione di emergenza – hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di proposte emendative sul provvedimento.

Comunica, altresì, di aver avuto conferma dai Presidenti delle Commissioni competenti in sede consultiva – Affari costituzionali, Attività produttive e Lavoro – dell'intenzione delle tre Commissioni di rinunciare ad esprimersi sul provvedimento. Ricorda che la Commissione Bi-

lancio e il Comitato per la legislazione potranno invece esprimersi direttamente per l'Assemblea.

Alla luce di tali indicazioni, e ove non vi siano obiezioni, ritiene che la Commissione possa procedere già nella seduta odierna alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il man-

dato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.15.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 1).

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri  
(*Svolgimento e conclusione*) ..... 3

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal Governo*) ..... 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 4

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori ..... 8

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 1 (*Esame e conclusione*) ..... 9

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ..... 13

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 14

AVVERTENZA ..... 14

### VI Finanze

#### SEDE REFERENTE:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C. 2423 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 22

#### SEDE REFERENTE:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. C. 2423 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 22

